TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 310

## Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto

Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali di cui al presente titolo, e' lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Secondo — Beni |
| Titolo | II — Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello stato di unità dell'esercito italiano, dell'aeronautica militare, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza e del corpo delle capitanerie di porto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-310-cancellazione-dai-ruoli-speciali-delle-unita-navali-dell-arma-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it